



**DECISIONE N. 4/2026**

**R.G. TF 1/2026**

(PF 48/2025)

**TRIBUNALE FEDERALE**

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente
Avv. Prof. Filippo Corsini	Componente
Avv. Paola Potenza	Componente estensore

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 5 marzo 2026, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare n. 1/2026 (P.F. n. 48/2025) a carico dei sigg. **Grazia Lo Nardo** (tess. n. QF005295 – cod. Soc. TA479) e **Gabriele Sinisi** (tess n. QF002131 - cod. Soc. TA446), nonché della **A.S.D. Nuova Atletica Taranto** (cod. Soc. TA479), pronuncia la seguente

**DECISIONE**

**Fatto e Svolgimento del processo**

In data 22 settembre 2025 perveniva alla Procura Federale, a mezzo posta elettronica certificata, una segnalazione di illecito disciplinare proveniente dalla tesserata Gilda Gigante, avente ad oggetto asserite condotte poste in essere dal sig. Vincenzo De Benedetto, ritenute in violazione di un provvedimento inibitorio emesso dal Tribunale Federale.

A seguito della segnalazione, la Procura Federale, in data 24 settembre 2025, avviava il procedimento disciplinare, iscrivendo il fascicolo R.G.P.F. n. 48/2025 e dando corso alle indagini.

Nel corso dell'istruttoria la Procura procedeva all'acquisizione di documenti e all'audizione dei soggetti informati sui fatti. In tale contesto emergevano ulteriori circostanze relative a un episodio verificatosi nel corso della gara podistica svoltasi a Palagianello (TA) il 9 agosto 2025, nel quale la sig.ra Gilda Gigante riferiva di essere stata destinataria di espressioni gravemente offensive e minacciose da parte della tesserata Grazia Lo Nardo.

Alla luce di tali risultanze, la Procura Federale procedeva ad esaminare anche la posizione della sig.ra Grazia Lo Nardo in relazione ai fatti occorsi nel corso della predetta manifestazione sportiva.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

La posizione del sig. Vincenzo De Benedetto, oggetto della segnalazione originaria, veniva invece definita dalla Procura Federale con separato atto.

Nel corso delle indagini la Procura Federale procedeva all'audizione, quali persone informate sui fatti, della sig.ra Gilda Gigante, della sig.ra Grazia Lo Nardo, del sig. Vincenzo De Benedetto, nonché dei sigg. Pietro e Tania Tartarella, Margherita Anna Galiulo, Giovanni Polisi, Nicola Nicolau, Gaetano Leonardi ed Egidio Massafra, soggetti presenti alla manifestazione sportiva nel corso della quale si sarebbero verificati i fatti oggetto di segnalazione.

Veniva altresì convocato per essere sentito il sig. Gabriele Sinisi, il quale, tuttavia, non presenziava all'audizione fissata per il 10 novembre 2025, nonostante la regolare convocazione, comunicando espressamente il proprio diniego a comparire e a rendere dichiarazioni.

All'esito delle indagini, ritenuta la sussistenza di elementi di rilevanza disciplinare, la Procura Federale notificava, in data 4 dicembre 2025, alla sig.ra Lo Nardo e al sig. Gabriele Sinisi nonché alle Società di appartenenza, la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento.

Successivamente, la posizione della A.S.D. Marathon Massafra veniva definita mediante applicazione di sanzione concordata, senza incolpazione, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Giustizia.

In data 12 dicembre 2025, il sig. Vincenzo De Benedetto, nella qualità di Presidente della A.S.D. Nuova Atletica Taranto, per il tramite dei propri difensori, depositava memoria difensiva con la quale contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla Procura Federale e, in particolare, l'applicazione nei confronti della società del principio di responsabilità oggettiva.

In data 18 dicembre 2025, la sig.ra Grazia Lo Nardo, per il tramite del proprio difensore avv. Antonio Stefano Palazzo, depositava memoria difensiva con la quale confutava integralmente gli addebiti formulati dalla Procura Federale, sostenendo che l'episodio verificatosi nel corso della gara di Palagianello si sarebbe inserito nell'ambito di un diverbio verbale tra le due atlete e negando comunque di aver pronunciato espressioni minacciose nei confronti della sig.ra Gilda Gigante.

Non pervenivano, invece, memorie difensive o richieste da parte del sig. Gabriele Sinisi.



All'esito delle valutazioni svolte sulle difese pervenute, la Procura Federale riteneva che le stesse non fossero idonee a modificare il quadro accusatorio emerso nel corso delle indagini e, pertanto, con atto di deferimento del 14 gennaio 2026 esercitava l'azione disciplinare innanzi al Tribunale nei confronti dei seguenti soggetti:

- la sig.ra Grazia Lo Nardo (tess. n. QF005295 – cod. soc. TA479), per aver tenuto, in occasione della gara podistica svoltasi a Palagianello (TA) il 9 agosto 2025, una condotta gravemente offensiva e minacciosa nei confronti della sig.ra Gilda Gigante, rivolgendo alla medesima espressioni del tenore *“farai una brutta fine”, “farai una brutta morte”, “guardati le spalle”, “magari muori”, “chittemuorto”,* in violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), dello Statuto FIDAL, dell'art. 22 del Regolamento Organico FIDAL, degli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo;
- il sig. Gabriele Sinisi (tess. n. QF002131 – cod. soc. TA446), tesserato per la A.S.D. Marathon Massafra, per non aver presenziato all'audizione fissata per il 10 novembre 2025, nonostante regolare convocazione, senza fornire alcuna giustificazione e comunicando espressamente il proprio diniego a comparire per rendere dichiarazioni, così violando i doveri di lealtà, correttezza, probità e di doverosa collaborazione con gli organi federali, in violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), dello Statuto FIDAL, dell'art. 22 del Regolamento Organico FIDAL, degli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché degli artt. 1, 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo;
- la società A.S.D. Nuova Atletica Taranto (cod. soc. TA479), a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione ai comportamenti ascritti alla propria tesserata sig.ra Grazia Lo Nardo. Con provvedimento presidenziale del 16 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza per la trattazione del procedimento innanzi al Tribunale Federale.

Nelle more, la A.S.D. Nuova Atletica Taranto, per il tramite dei propri difensori, sollevava questione preliminare concernente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, sostenendo di aver avuto conoscenza dell'atto di deferimento e della fissazione dell'udienza solo in epoca successiva rispetto alla loro adozione, nonostante l'indicazione della PEC dei difensori già comunicata nel corso delle indagini.

In data 4 febbraio 2026 la sig.ra Grazia Lo Nardo depositava ulteriore memoria difensiva, con la quale ribadiva l'infondatezza delle accuse e sosteneva che solo la sig.ra Margherita Anna Galiulo avrebbe individuato visivamente la sig.ra Lo Nardo quale autrice di una delle frasi



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

contestate, mentre gli altri testimoni avrebbero riferito di aver udito espressioni offensive senza identificarne con certezza l'autore. A sostegno della propria ricostruzione la difesa produceva dichiarazioni scritte dei sigg. Carmen Alabrese e Francesco Semeraro, chiedendone l'escussione testimoniale.

Con memoria difensiva del 5 febbraio 2026, il sig. Vincenzo De Benedetto, nella qualità di Presidente della A.S.D. Nuova Atletica Taranto, contestava la configurabilità della responsabilità oggettiva della società, sostenendo che l'episodio contestato si sarebbe risolto in un diverbio tra atlete durante la gara, privo di qualsiasi coinvolgimento o possibilità di controllo da parte della società.

All'udienza dell'11 febbraio 2026, regolarmente costituito il contraddittorio, comparivano la Procura Federale, in persona de Sostituto Procuratore, Avv. Fabio Portelli, la sig.ra Grazia Lo Nardo, assistita dall'Avv. Antonio Stefano Palazzo, nonché la A.S.D. Nuova Atletica Taranto, in persona del Presidente sig. Vincenzo De Benedetto, assistita dall'Avv. Francesco Termini.

Nel corso dell'udienza risultava collegato da remoto un utente del quale veniva visualizzato il nome "ginosa", non identificabile visivamente per l'impossibilità di attivare la videocamera; lo stesso, indicato dal sig. De Benedetto come il sig. Gabriele Sinisi, lasciava quindi la riunione su invito del Presidente.

In via preliminare l'Avv. Termini dichiarava di rinunciare alle eccezioni preliminari precedentemente sollevate, avendo comunque ritenuto di potersi costituire nel procedimento e svolgere compiutamente le difese, così esplicitamente accettando il contraddittorio.

Il Tribunale prendeva atto della rinuncia e dava inizio alla discussione.

La Procura Federale si riportava all'atto di deferimento e concludeva chiedendo l'applicazione della squalifica per giorni 120 nei confronti della sig.ra Grazia Lo Nardo e del sig. Gabriele Sinisi, nonché dell'ammenda di euro 500 nei confronti della A.S.D. Nuova Atletica Taranto.

L'Avv. Palazzo richiamava le memorie difensive depositate, illustrandone i contenuti e sottolineando come, sia dal compendio probatorio acquisito dalla Procura Federale, sia dagli elementi istruttori prodotti dalla difesa, emergesse l'infondatezza della segnalazione. Concludeva pertanto chiedendo il proscioglimento della propria assistita e, in via subordinata, l'ammissione della prova testimoniale mediante escussione dei soggetti che avevano reso le dichiarazioni scritte allegate alla memoria difensiva.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

L'Avv. Termini, per la A.S.D. Nuova Atletica Taranto, richiamava le difese svolte nelle memorie depositate, soffermandosi in particolare sul tema della responsabilità oggettiva della società, sostenendo che tale principio non doveva essere applicato in maniera automatica, ma valutato alla luce delle circostanze concrete del caso, al fine di accertare l'effettiva responsabilità della società rispetto ai fatti contestati. Concludeva pertanto chiedendo che fosse dichiarata l'assenza di responsabilità in capo alla società Nuova Atletica Taranto.

Prendeva quindi la parola il Presidente della Nuova Atletica Taranto, sig. Vincenzo De Benedetto, il quale affermava che la sig.ra Gilda Gigante aveva più volte diffuso nei suoi confronti accuse non corrispondenti al vero.

Interveniva, infine, la sig.ra Grazia Lo Nardo, la quale chiedeva che fossero escussi i testimoni indicati dal proprio difensore.

Il Collegio si riservava sulle richieste istruttorie.

Con provvedimento del 17 febbraio 2026, il Tribunale Federale ammetteva la prova testimoniale richiesta e fissava l'udienza del 5 marzo 2026 per l'assunzione delle prove e la discussione.

All'udienza del 5 marzo 2026, escussi i testimoni ammessi e sentite le parti, il Tribunale Federale si è riservato.

### **MOTIVI**

Il deferimento è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati.

Il Collegio ritiene preliminarmente opportuno ricordare che, nel procedimento disciplinare sportivo, il giudice è chiamato a formare il proprio convincimento sulla base di una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, secondo il principio del libero apprezzamento delle prove. In tale ambito non è richiesta la dimostrazione dei fatti secondo lo *standard* probatorio proprio del processo penale. È invece adeguato che la responsabilità emerga con un grado di ragionevole certezza, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti (cfr. Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; CFA FIGC, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA FIGC, SS.UU., n. 126/2023-2024).

Lo standard probatorio dell'ordinamento sportivo si colloca, pertanto, ad un livello superiore rispetto alla semplice probabilità, ma inferiore alla prova oltre ogni ragionevole dubbio richiesta nel processo penale.

Nel caso di specie, dagli atti emerge che, nel corso della gara podistica svoltasi a Palagianello il



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

9 agosto 2025, si è verificato un acceso diverbio tra la sig.ra Gilda Gigante e la sig.ra Grazia Lo Nardo, maturato durante lo svolgimento della competizione.

La ricostruzione dell'episodio si fonda innanzitutto sulle dichiarazioni della sig.ra Gigante, la quale ha riferito di essere stata destinataria di espressioni offensive e minacciose, tra cui le frasi *"farai una brutta fine"*, *"farai una brutta morte"* e *"guardati le spalle"*.

Tali dichiarazioni trovano riscontri, seppur parziali, nelle dichiarazioni rese da altri soggetti presenti alla gara. In particolare, la sig.ra Margherita Anna Maria Galiulo, tesserata per la A.S.D. Marathon Massafra, ha riferito di aver udito l'espressione *"farai una brutta fine"*, individuando nella sig.ra Lo Nardo l'autrice della frase, mentre i sigg. Pietro Tartarella (in verbale di audizione privo di firma, ma non contestato dalle difese) e Tania Tartarella - tesserati anch'essi per la medesima squadra della sig.ra Gigante - hanno confermato di aver percepito nel corso della competizione espressioni offensive rivolte alla sig.ra Gigante, pur senza essere in grado di identificare con certezza l'autrice delle stesse.

Sebbene le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini non consentano di attribuire con assoluta certezza alla sig.ra Lo Nardo l'intero compendio delle espressioni riportate nell'atto di deferimento – poiché solo una delle persone informate sui fatti ha dichiarato di aver individuato direttamente la tesserata quale autrice di una delle frasi contestate – tuttavia, da una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, nonché dal contributo istruttorio emerso nel corso del dibattimento, è possibile ricavare un quadro indiziario complessivo, grave, preciso e concordante, idoneo a raggiungere un ragionevole grado di certezza sia in ordine alla dinamica del confronto verbale tra le due atlete, sia con riferimento al clima di tensione nel quale lo stesso si è verificato, maturato tra tesserati appartenenti alle rispettive associazioni sportive, già caratterizzato da contrasti e reciproche contestazioni.

Il quadro probatorio così delineato consente di ritenere accertato che tra le due tesserate si sia verificato un acceso confronto verbale, maturato nel contesto della competizione sportiva e caratterizzato da espressioni offensive incompatibili con i principi di correttezza, lealtà e rispetto reciproco che devono improntare i rapporti tra tesserati.

In tale prospettiva si collocano le deposizioni testimoniali rese nel corso dell'udienza del 5 marzo 2026, disposte su richiesta della difesa della sig.ra Lo Nardo.

La teste Carmen Alabrese, tesserata della medesima società sportiva della sig.ra Lo Nardo (circostanza che, pur non inficiandone a priori la terzietà, impone comunque al Tribunale di



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

valutare con particolare prudenza la dichiarazione), ha dichiarato di aver assistito all'episodio, riferendo che il confronto verbale sarebbe nato a seguito delle gravi espressioni pronunciate dalla sig.ra Gigante nei confronti del Presidente della società Nuova Atletica Taranto, sig. Vincenzo De Benedetto (testualmente: *"il tuo Presidente è un coglione"*).

Secondo quanto riferito dalla testimone, la sig.ra Lo Nardo avrebbe invitato la sig.ra Gigante a cessare l'utilizzo di tali espressioni all'indirizzo del proprio Presidente. La Gigante, per contro, avrebbe iniziato a rivolgere alla Lo Nardo espressioni offensive, apostrofandola con epiteti quali *"Moby Dick"*, *"Culona"* e *"Faccia di Scimmia"*, insistendo altresì con ulteriori espressioni ingiuriose anche nei confronti del sig. De Benedetto, appellandolo come *"ignorante"*.

La testimone ha inoltre dichiarato di trovarsi in prossimità della sig.ra Lo Nardo durante la gara e di aver rallentato il passo per restarle accanto dopo aver udito gli impropri provenienti dalla sig.ra Gigante, la quale, mentre si dirigeva verso il giudice di gara, affermava ad alta voce di essere stata minacciata di morte dalla stessa Lo Nardo.

Il teste Francesco Semeraro, anch'egli escusso dal Tribunale e tesserato per società estranea ai fatti, ha confermato l'esistenza di un *"alterco"* verbale tra le due atlete, fornendo ulteriori elementi di contesto in ordine ai rapporti tra le parti e alla dinamica dell'episodio. In particolare, ha dichiarato di conoscere entrambe le atlete, pur avendo maggiore familiarità con la sig.ra Gigante.

Il testimone ha riferito di aver assistito direttamente all'episodio nel corso della gara, spiegando che stava sopraggiungendo da dietro e stava per doppiare la sig.ra Lo Nardo ed altri atleti, quando ha udito la sig.ra Gigante urlare, nella direzione della sig.ra Lo Nardo, alcune frasi offensive dirette al Presidente della Nuova Atletica Taranto, sig. De Benedetto. Dal canto suo la sig.ra Lo Nardo le intimava di smettere. In tale frangente ha rallentato l'andatura, riuscendo così ad ascoltare il resto dello scambio verbale.

Il sig. Semeraro ha inoltre dichiarato che, poco dopo, la sig.ra Gigante, non appena avvistato un giudice di percorso, si sarebbe diretta verso di lui e, passando accanto al testimone, avrebbe urlato: *"Mi ha minacciato di morte"*.

Il teste ha collocato l'episodio nei primi giri della gara, precisando di aver ascoltato l'intera conversazione perché sopraggiunto proprio mentre si stava verificando il diverbio.

In merito al contenuto delle espressioni pronunciate, Semeraro ha dichiarato, per quanto da lui percepito, di non aver udito insulti o minacce provenire dalla sig.ra Lo Nardo nei confronti



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

della sig.ra Gigante.

Deve, inoltre, rilevarsi che la stessa sig.ra Lo Nardo, nel corso della propria audizione dinanzi alla Procura Federale, ha confermato di aver avuto uno scambio di parole con la sig.ra Gigante, negando tuttavia di aver pronunciato frasi minacciose o auguri di morte nei confronti della stessa.

Non assume carattere decisivo, ai fini dell'esclusione della responsabilità disciplinare dell'incolpata, la circostanza che i testimoni escussi nel corso dell'udienza non abbiano dichiarato di aver percepito direttamente espressioni minacciose provenire dalla sig.ra Lo Nardo. Invero, tali dichiarazioni risultano idonee a descrivere il contesto nel quale si è sviluppato il confronto verbale tra le due atlete, ma non sono di per sé sufficienti a escludere la possibilità che, nel corso dello stesso, siano state pronunciate espressioni offensive percepite da altri soggetti presenti alla gara.

In tale prospettiva, la convergenza delle ulteriori dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, unitamente alla stessa ammissione dell'avvenuto scambio verbale da parte della sig.ra Lo Nardo, consente di ritenere comunque accertato il comportamento disciplinarmente rilevante contestato, incompatibile con i principi di correttezza e rispetto reciproco che devono improntare i rapporti tra tesserati nell'ambito delle manifestazioni sportive.

È principio consolidato nell'ordinamento sportivo che i tesserati sono tenuti a mantenere comportamenti conformi ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non solo nello svolgimento tecnico della competizione, ma anche nei rapporti interpersonali che si sviluppano nel contesto delle manifestazioni sportive (*ex plurimis* Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 10/2024).

Pertanto, anche a prescindere dalla prova puntuale di tutte le specifiche espressioni indicate nell'atto di deferimento, la condotta accertata integra la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), dello Statuto FIDAL; dell'art. 22 del Regolamento Organico; degli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, che impongono a tutti i tesserati di mantenere comportamenti improntati ai principi di lealtà, correttezza, probità e rispetto reciproco.

Ne consegue che la condotta accertata integra una violazione disciplinare rilevante ai sensi della normativa federale.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Fondata appare altresì l'incolpazione relativa alla posizione del sig. Gabriele Sinisi.

Dagli atti del procedimento emerge, infatti, che lo stesso, regolarmente convocato dalla Procura Federale per essere ascoltato in data 10 novembre 2025, ha opposto un esplicito e ingiustificato diniego a comparire.

Tale comportamento integra una violazione dei doveri di leale collaborazione con gli organi federali, che incombono su tutti i tesserati nell'ambito dei procedimenti disciplinari.

L'ordinamento sportivo attribuisce infatti particolare rilevanza al dovere di cooperazione con gli organi di giustizia federale, in quanto esso costituisce uno strumento essenziale per il corretto accertamento dei fatti e per il buon funzionamento del sistema disciplinare.

Il rifiuto ingiustificato di comparire all'audizione richiesta dalla Procura Federale si pone pertanto in contrasto con i principi di lealtà e correttezza che devono improntare i rapporti tra tesserati e organi federali. Deve pertanto affermarsi la responsabilità disciplinare del sig. Sinisi per la violazione contestata.

Accertata la responsabilità disciplinare della tesserata Lo Nardo, trova applicazione il principio della responsabilità oggettiva del sodalizio di appartenenza, contestata dalla Procura Federale. A questo riguardo, sono infondate le argomentazioni difensive svolte dalla Nuova Atletica Taranto, poiché nell'ordinamento sportivo trova applicazione il principio della responsabilità oggettiva delle società sportive per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati nell'ambito delle manifestazioni sportive, principio che opera indipendentemente dall'accertamento di un profilo di colpa o di dolo in capo alla società e prescinde dalla dimostrazione di un vantaggio conseguito dalla stessa.

Nel caso di specie, la difesa della società ha sostenuto che l'episodio contestato si sarebbe risolto in un diverbio tra atlete verificatosi durante lo svolgimento della gara, senza alcuna possibilità di controllo da parte della società. Tale circostanza, tuttavia, non è idonea ad escludere l'operatività del principio di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla presenza o dal controllo diretto della società sui singoli comportamenti dei propri tesserati. Né risulta che la società abbia fornito elementi idonei a dimostrare l'adozione, in via preventiva, di specifiche misure di formazione e di controllo tali da evidenziare il carattere del tutto imprevedibile ed eccentrico della condotta posta in essere dalla propria tesserata.

Deve pertanto ritenersi che la A.S.D. Nuova Atletica Taranto debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere dalla



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

sig.ra Grazia Lo Nardo.

Ai fini della determinazione delle sanzioni, si deve naturalmente tener conto dell'entità delle condotte e delle circostanze concrete in cui essa si sono verificatr, applicando i criteri di proporzionalità e adeguatezza che informano l'ordinamento disciplinare sportivo.

Quanto alla sig.ra Lo Nardo, si ritiene di non poter aderire alla richiesta formulata dalla Procura Federale, che ha domandato nei suoi confronti l'applicazione della squalifica per giorni 120.

Come già evidenziato, l'istruttoria svolta nel corso del procedimento ha fatto emergere la sussistenza di un acceso diverbio reciproco tra le due tesserate, nel contesto della competizione sportiva.

Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell'udienza hanno infatti contribuito a collocare le espressioni minacciose n un contesto di tensione maturato durante la gara, caratterizzato da uno alterco tra le parti, verosimilmente originato da espressioni inizialmente pronunciate dalla sig.ra Gilda Gigante, senza che sia stato possibile ricostruire con assoluta precisione il contenuto integrale di tutte le espressioni effettivamente pronunciate.

In tale prospettiva, pur dovendo ritenersi accertata una condotta non conforme ai principi di correttezza e rispetto reciproco che devono improntare i rapporti tra tesserati, il Tribunale ritiene che la gravità del fatto debba essere valutata tenendo conto del contesto di alterco reciproco nel quale l'episodio si è sviluppato, nonché della circostanza che la discussione risulta essere stata originata da espressioni inizialmente pronunciate dalla sig.ra Gigante, oltre che della mancata prova piena delle espressioni più gravi riportate nel capo di incolpazione.

Deve, inoltre, rilevarsi come dalle risultanze istruttorie emerga che il confronto verbale tra le parti sia stato originato da espressioni offensive inizialmente pronunciate dalla sig.ra Gilda Gigante, circostanza che consente di riconoscere in favore della sig.ra Lo Nardo anche l'attenuante di aver agito in stato d'ira determinato dal fatto altrui, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), del Regolamento di Giustizia.

Alla luce di tali elementi, la richiesta della Procura Federale appare eccessivamente afflittiva rispetto alla concreta gravità della condotta accertata e si ritiene equo, pertanto, determinare la sanzione base nella misura di giorni 45 di squalifica che, tenuto conto della suddetta attenuante, può essere ridotta di un terzo, con determinazione della sanzione finale in giorni 30 di squalifica.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Diversa è la valutazione relativa alla posizione del sig. Gabriele Sinisi.

La condotta contestata consiste nel rifiuto di comparire all'audizione disposta dalla Procura Federale, nonostante la regolare convocazione.

Tale comportamento integra una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e collaborazione con gli organi federali, risultando idoneo ad ostacolare l'accertamento dei fatti nell'ambito del procedimento disciplinare.

Tuttavia, anche in questo caso deve tenersi conto del fatto che la condotta contestata si è concretizzata in un unico episodio di mancata comparizione, in assenza di ulteriori condotte ostruzionistiche o di reiterazione del rifiuto di collaborare.

Alla luce di tali circostanze, si ritiene di determinare la sanzione nei confronti del sig. Sinisi nella squalifica per giorni 60, in misura inferiore rispetto a quella di 120 giorni richiesta dalla Procura Federale.

Quanto alla posizione della A.S.D. Nuova Atletica Taranto, come detto non possono essere accolte le pur argomentate deduzioni del Difensore, poiché in contrasto con costante giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, né risultano elementi di fatto idonei a escludere la responsabilità oggettiva in cui il sodalizio incorre ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) R.G..

Può tuttavia essere concessa, in questo specifico caso e per le descritte caratteristiche della vicenda, l'attenuante generica di cui all'art. 9 comma 2 ultimo periodo R.G., da applicarsi alla sanzione base di euro 500,00 di ammenda, così quantificandosi la sanzione finale nella misura di Euro 340,00 di ammenda.

Si osserva infine che, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che l'alterco verificatosi durante la gara di Palagianello del 9 agosto 2025 sarebbe stato originato da espressioni offensive pronunciate dalla sig.ra Gilda Gigante, nei confronti del Presidente della società Nuova Atletica Taranto e della stessa sig.ra Lo Nardo. Tali circostanze appaiono potenzialmente antiregolamentari e si dispone pertanto che gli atti vengano trasmessi alla Procura Federale, affinché valuti gli eventuali profili di rilevanza disciplinare.

#### **P.Q.M.**

- dichiara la sig.ra **Grazia Lo Nardo** (tess. n. QF005295 – cod. Soc. TA479) responsabile nei sensi di cui in motivazione della violazione disciplinare contestata e pertanto applica alla medesima la sanzione della squalifica di cui all'art. 5 comma 6 R.G. FIDAL nella misura finale di



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

complessivi giorni 30 (trenta);

- dichiara il sig. **Gabriele Sinisi** (tess n. QF002131 - cod. Soc. TA446), responsabile della violazione contestata nei sensi di cui in motivazione e pertanto applica al medesimo la sanzione della squalifica di cui all'art. 5 comma 6 R.G. FIDAL nella misura di giorni 60 (sessanta);

- dichiara che la società **A.S.D. Nuova Atletica Taranto** (cod. Soc. TA479), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, risponde a titolo di responsabilità oggettiva dell'infrazione disciplinare della propria tesserata sig.ra Grazia Lo Nardo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. b) R.G. e pertanto applica alla medesima la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 5 ultimo comma R.G. FIDAL, nella misura finale di euro 340,00 (trecentoquaranta).

#### **Dispone**

la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione della sig.ra Gilda Gigante.

#### **Avverte**

che la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

#### **Incarica**

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Roma, 16 marzo 2026

Avv. Armando Argano - Presidente

Porf. Avv. Filippo Corsini - Componente

Avv. Paola Potenza - Componente Estensore